Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 20 ottobre 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Con R. decreto in data 17 agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1941-XIX, registro n. 5 Aeronautica, foglio n. 272, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare:

CROCE DI GUERRA

BLUMETTI Francesco, da Cosenza, Sergente maggiore marconista. — Provato marconista su apparecchio plurimotore, partecipava con slancio ed ardimento a numerose e rischiose azioni sulle basi e sui trinceramenti nemici. Più volte, brandita la mitragliatrice, difendeva efficacemente il proprio apparecchio, contribuendo ad infliggere perdite agli assalitori. — Cielo del Mediterraneo e della Grecia, agosto-novembre 1940-XVIII-XIX.

CATINO Pietro, da Trani (Bari), Primo aviere marconista. — Marconista di velivolo da bombardamento, in diverse azioni di guerra, sovente su obiettivi protetti da violenta reazione contraerea, oltre ai compiti della propria specialità, si prodigava efficacemente quale mitragliere, alla difesa da attacchi di caccia avversari, contribuendo validamente, con coraggio e con perizia, al felice esito di ogni missione. — Cielo del Mediterraneo e della Grecia, giugno-dicembre 1940-XVIII-XIX.

CIANI Paris, Primo aviere armiere. — Armiere di velivolo da bombardamento, in diverse azioni di guerra, sovente su obiettivi protetti da violenta reazione contraerea, si prodigava efficacemente nella difesa da attacchi di caccia avversari, contribuendo, con coraggio e perizia, alla salvezza del velivolo ed al compimento delle missioni. — Cielo del Mediterraneo e della Grecia, giugno-dicembre 1940-XVIII-XIX.

DI SCIPIO Pasqualino, da Linux Mass (Sulmona), Primo aviere armiere. — Armiere di velivolo da bombardamento, in numerose azioni di guerra, sovente contrastate da violenta reazione contraerea, si prodigava efficacemente nella difesa da attacchi di caccia avversari, contribuendo a far desistere il nemico dalla lotta, dopo avergli inflitto sensibili perdite. — Cielo del Mediterraneo e della Grecia, giugno-dicembre 1940-XVIII-XIX.

FATTORINI Augusto, da Loiana (Bologna), Primo aviere armiere. — Primo aviere armiere appassionato ed entusiasta, partecipava a numerose azioni su basi e su trinceramenti nemici, aspramente contrastate dalla reazione contraerea e dalla caccia avversaria. Calmo e sereno al proprio posto di mitragliere, contribuiva alla difesa del suo apparecchio e della intera formazione, respingendo violenti attacchi del nemico, che si ritirava duramente provato. — Cielo del Mediterraneo e della Grecia, giugno-dicembre 1940-XVIII-XIX.

FOLISI Michele, da Messina, Aviere scelto motorista. — Motorista a bordo di apparecchio plurimotore, partecipava con slancio a numerose azioni di guerra, duramente contrastate dalla reazione aerea e contraerea. Più volte, con l'arma in pugno, contribuiva a respingere l'attacco della caccia nemica costretta a ritirarsi dopo aver subito sensibili perdite. — Cielo del Mediterraneo e della Grecia, giugno 1940-XVIII - gennaio 1941-XIX.

GIUFFRIDA Michele, da Foggia, Primo aviere motorista. — Motorista a bordo di apparecchio plurimotore, partecipava a numerose azioni di guerra quasi sempre contrastate dalla violenta reazione aerea e contraerea. Più volte attaccato dalla caccia avversaria, con calma e sprezzo del pericolo impugnava le armi di bordo e contribuiva alla difesa del proprio apparecchio e dell'intera formazione. — Cielo del Mediterraneo e della Grecia, giugno-dicembre 1940-XVIII-XIX.

LUCCHESI Paolo, da Bagni di Lucca (Lucca), Primo aviere marconista. — Marconista di velivolo da bombardamento, in numerose azioni di guerra, sovente su obiettivi protetti da violenta reazione contraerea, oltre al proprio compito si prodigava efficacemente quale mitragliere nella difesa da attacchi di caccia avversari, contribuendo validamente con sereno coraggio e con perizia al felice esito di ogni missione. — Cielo del Mediterraneo e della Grecia, giugno-dicembre 1940-XVIII-XIX.

MIANI Cornelio, da Cividale (Udine), Primo aviere motorista. — Motorista di provata capacità su velivolo plurimotore, durante una azione di bombardamento su munite posizioni nemiche, attaccato da due caccia, con poche ed aggiustate raffiche di mitragliatrice abbatteva uno dei velivoli nemici ed impediva al secondo di persistere nell'attacco. — Cielo della Grecia, novembre 1940-XIX.

MIGNANI Gino, da Vigolo Marchese (Piacenza), Primo aviere motorista. — Motorista a bordo di apparecchio plurimotore, partecipava a numerosi voli di guerra duramente contrastati dalla reazione aerea e contraerea. Sempre vigile e pronto alle armi di bordo, contribuiva a respingere con bravura ed ardimento i ripetuti attacchi della caccia avversaria sempre costretta a ritirarsi duramente provata. — Cielo del Mediterraneo e della Grecia, Giugno 1940-XVIII-gennaio 1941-XIX

PAPADIA Tommaso, da Nardò (Lecce). Primo aviere armiere. — Armiere di apparecchio da bombardamento, in varie azioni di guerra sovente contrastate da violenta reazione contraerea, si prodigava efficacemente alla difesa di attacchi di caccia avversari, contribuendo a far desistere il nemico dalla lotta, dopo avergli inflitto sensibili perdite. — Cielo del Mediterraneo e della Grecia, giugno 1940-XVIII-gennaio 1941-XIX.

PERASOLE Giovanni, da San Giovanni a Teduccio (Napoli), Primo aviere motorista. — Motorista a bordo di un apparecchio da bombardamento, in varie e rischiose azioni, con calma ammirevole, rispondeva con precise raffiche ai ripetuti attacchi della caccia nemica, contribuendo ad infliggere perdite agli assalitori. — Cielo del Mediterraneo e della Grecia, ottobre-dicembre 1940-XIX.

SIMEONI Alberto, da Vicenza, Aviere scelto marconista. — Giovanissimo ed entusiasta marconista a bordo di apparecchio da bombardamento prendeva parte a numerose azioni di guerra duramente contrastate dall'artiglieria contraerea e dall'attacco di caccia nemici, dimostrando coraggio e sprezzo del pericolo. — Cielo del Mediterraneo e della Grecia, ottobre 1940-XVIII - gennaio 1941-XIX.

VERBENA Francesco, da Cosenza, Aviere scelto motorista. — Motorista a bordo di apparecchio da bombardamento, partecipava con slancio ed audacia a numerose azioni di guerra. Durante una azione offensiva su trinceramenti nemici, mentre numerosi caccia attaccavano violentemente la formazione, con calma e sereno sprezzo del pericolo, impugnava la mitragliatrice di bordo e contribuiva alla difesa del proprio apparecchio. — Cielo del Mediterraneo e della Grecia, giugno-dicembre 1940-XVIII-XIX

(3857)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 febbraio 1941-XIX, n. 1127.

Approvazione del regolamento per la denuncia dei nati deformi e delle lesioni invalidanti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Veduti gli articoli 103, 139, 358, testo unico leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Udito il Consiglio superiore di sanità;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'allegato regolamento di n. 5 articoli, per la denuncia dei nati deformi e delle lesioni che hanno determinato o possono determinare inabilità al lavoro, anche parziale, di carattere permanente, che sarà vistato, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto:

(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1941-XIX
Atti del Governo, registro 438, foglio 37. — MANCINI

Regolamento per la denuncia dei nati deformi e delle lesioni che hanno determinato o possono determinare inabilità al lavoro, anche parziale, di carattere permanente, approvato con R. decreto 17 febbraio 1941.

Art. 1.

La denuncia degli infanti deformi, ai sensi dell'art. 103, lettera *c*) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve essere fatta dal medico per tutti i casi accertati di deformità congenite, con particolare riguardo alle anomalie e difetti dell'apparato motore, specificandone la natura e l'estensione.

L'ostetrica che, nell'assistenza ai parti, constati la nascita di un infante deforme, deve consigliare l'intervento del medico per i relativi accertamenti e, quando questo non abbia luogo, ha l'obbligo di fare la denunzia prescritta dall'art. 139 del detto testo unico, indicando le ragioni del mancato intervento medico.

Art. 2.

Il medico che abbia ragione di sospettare in un neonato la lussazione congenita dell'anca, deve consigliare di fare eseguire le indagini radiologiche, e farne speciale segnalazione all'ufficiale sanitario del Comune.

La denuncia delle deformità congenite dell'apparato motore, non rilevabili alla nascita, deve essere fatta dal medico non appena accertato lo stato di invalidità motoria qualunque sia l'età del soggetto.

Art. 3.

Ai sensi della lettera *d*) dell'art. 103 dell'anzidetto testo unico, il medico ha l'obbligo di denunziare i casi di lesione per qualsiasi causa acquisita che siano o possano essere cagione di invalidità al lavoro, sia pure parziale, di carattere permanente.

Art. 4.

Le denuncie sono redatte su appositi moduli stabiliti dal Ministero dell'interno, sentito l'Istituto centrale di statistica.

L'ufficiale sanitario deve curare il controllo e la raccolta delle denunzie ricevute e alla fine di ogni mese trasmetterle al Ministero dell'interno che, previo l'esame di competenza, le invia all'Istituto centrale di statistica.

Art. 5.

Non sono soggetti all'obbligo della denunzia, di cui ai precedenti articoli, i casi di infortunio sul lavoro o di invalidità, protetti dalla legislazione sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e sulla previdenza sociale.

Gli istituti assicuratori, a fine di ciascun anno, devono trasmettere al Ministero dell'interno, per l'inoltro all'Istituto centrale di statistica, copia delle schede individuali relative a casi di invalidità permanente, anche parziale, accertati durante l'anno nei propri assicurati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo,
Ministro per l'interno
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 26 settembre 1941-XIX, n. 1128.

Pareggiamento del Civico liceo musicale « A. Vivaldi » di Alessandria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 15 maggio 1930-VIII, n. 1170;
Visto il R. decreto 11 dicembre 1930-IX, n. 1945;
Vista la domanda con cui, in data 10 maggio 1936-XIV, il podestà del comune di Alessandria ha chiesto il pareggiamento del locale Civico liceo musicale;
Vista la deliberazione, adottata il giorno 26 luglio 1941-XIX, dal podestà del comune di Alessandria per la intitolazione del locale Liceo civico musicale al nome di « Antonio Vivaldi »;
Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa, nominata dal Ministero dell'educazione nazionale al fine di procedere, presso il predetto Liceo musicale, agli accertamenti di cui al citato R. decreto 15 maggio 1930-VIII, n. 1170;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dalla prima sessione d'esami dell'anno scolastico 1941-42-XX, le scuole di pianoforte, violino, viola, violoncello, arpa, clarinetto ed i relativi corsi complementari, previsti dalla tabella *B*, annessa al R. decreto 11 dicembre 1930-IX, n. 1945, del Civico liceo musicale « A. Vivaldi » di Alessandria sono pareggiati, a tutti gli effetti di legge, alle scuole ed ai relativi corsi complementari dei Regi Conservatori di musica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1941-XIX
Atti del Governo, registro 438, *foglio* 42. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 ottobre 1941-XIX, n. 1129.

Estensione ai territori annessi al Regno d'Italia del R. decreto 4 aprile 1941-XIX, n. 194, concernente la dichiarazione dello stato di guerra di parte del territorio metropolitano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti l'art. 7 del R. decreto-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 291, concernente la costituzione della provincia di Lubiana, e l'art. 5 del R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, relativo alla sistemazione dei territori che sono venuti a far parte integrante del Regno d'Italia;

Visto il R. decreto 4 aprile 1941-XIX, n. 194, concernente la dichiarazione dello stato di guerra di parte del territorio metropolitano;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi al Regno d'Italia con i Regi decreti-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 291, e 18 maggio 1941-XIX, numero 452, deve considerarsi in vigore, per effetto dell'annessione, la disposizione dell'art. 1 del R. decreto 4 aprile 1941-XIX, n. 194, concernente la dichiarazione dello stato di guerra nel territorio dello Stato ad oriente del fiume Tagliamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 438, *foglio* 44. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 agosto 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Fungo » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 11 giugno 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Fungo », riportato nel catasto del comune di Foggia, in testa a Di Biase Pasquale di Luigi, partita 262, foglio di mappa 144, particella 10; foglio di mappa 145, particelle 10, 11, 12, Ha. 243.18.19, imponibile L. 16.584,46.

Il predetto fondo è diviso in due appezzamenti dal Regio tratturo Foggia-Ascoli Satriano.

L'appezzamento ad est del tratturo confina: a nord, con Saluzzo principe Filippo; ad est, con Tota Felice; a sud, con Arbore Giovanni; ad ovest, col tratturo predetto.

L'appezzamento ad ovest del tratturo confina: a nord, con varie piccole proprietà; ad est, col tratturo stesso; ad ovest, con Di Gioia Luigi;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta presentata il 14 luglio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Fungo » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 29 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1941-XIX
Registro n. 17 *Finanze, foglio n.* 364. — LESEN

(4096)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 giugno 1941-XIX.

Concessione di piscicoltura al Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria nelle acque del torrente Varaita e del torrente Maira o Macra.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931-IX, n. 1604, e 2 del R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926-IV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno n. 290, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda del Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria, con sede in Torino, e rappresentato dal presidente in carica, diretta ad ottenere la concessione di piscicoltura delle acque di un tratto del torrente Varaita e Maira o Macra;

Sentiti i pareri dell'Ufficio del Genio civile e dell'Intendenza di finanza di Cuneo;

Presa visione del deposito di lire ottocento costituito da Prestito redimibile 3,50 % del valore nominale di lire mille,

trecento (quietanza n. 471/317107 del 30 maggio 1940-XVIII) effettuato alla Tesoreria provinciale di Torino, a favore della Cassa depositi e prestiti, quale garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti;

Visto il disciplinare di concessione, in data 21 aprile 1941-XIX stipulato presso la prefettura di Cuneo e l'annessa planimetria, facente parte integrante del medesimo, nella quale la zona d'acqua da riservare, risulta delimitata;

Decreta:

Le acque del torrente Varaita, pel tratto dalla diga di derivazione dalla roggia del Mulino alla confluenza nel Po, e quelle del torrente Maira o Macra, pel tratto dall'altezza della cascina di S. Pietro sino alla confluenza nel Po, scorrenti nel territorio dei comuni di Polonghera, Casalgrasso e Racconigi, in provincia di Cuneo, e di Pancalieri in provincia di Torino, vengono date in concessione di piscicoltura, al Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria.

La concessione, che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni quindici a decorrere dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento anticipato del canone annuo di lire duecentocinquanta per ciascun anno del primo triennio e di lire quattrocento per ciascuno dei successivi anni, nonchè alla piena osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

I prefetti delle provincie di Cuneo e di Torino sono incaricati dell'esecuzione del decreto previa pubblicazione sul Foglio annunzi legali delle due Provincie.

Roma, addì 21 giugno 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1941-XIX
Registro 13 *Finanze, foglio n.* 276. — D'Elia

(4097)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443

Decreto Ministeriale 5 agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1941-XIX, registro 19 Corporazioni, foglio 127, con il quale la concessione della facoltà di utilizzare l'acqua acidulo-ferruginosa della sorgente « Santa Lucia », sita in località Funtana Sansa, nel territorio del comune di Bonorva, in provincia di Sassari, accordata al rag. Giulio Negretti, con decreto Ministeriale 19 ottobre 1932, nelle premesse citato, per la durata di anni 99 (novantanove), decorrenti dalla data del decreto stesso, è trasferita agli eredi Negretti, rappresentati dalla signora Fanny Tocco, domiciliata in Bonorva.

Decreto Ministeriale 9 settembre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1941-XIX, registro 20 Corporazioni, foglio 92, con il quale la Società anonima Unione Cementi Marchino e C. con domicilio eletto in Cisano Bergamasco, è concessa per la durata di anni venticinque, la facoltà di coltivare il giacimento di marna da cemento sito in località denominata « Pastrocca », in territorio dei comuni di Villa d'Adda Carvico, provincia di Bergamo.

Decreto Ministeriale 9 settembre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1941-XIX, registro 20 Corporazioni, foglio 51, con il quale è accettata la rinuncia della Montecatini, Società per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano, alla concessione in parte perpetua e in parte temporanea della miniera di zolfo denominata « S. Lorenzo in Zolfinelli », in territorio del comune di Pesaro, accordato alla stessa con decreto Ministeriale 19 giugno 1929.

Decreto Ministeriale 25 settembre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1941-XIX, registro 20 Corporazioni, foglio 151, con il quale l'art. 1 del decreto Ministeriale 20 aprile 1939 è sostituito dal seguente articolo: « Alla Soc. an. ricerche minerarie, con sede in Schio, prov. di Vicenza, è concessa, per la durata di anni trenta, la facoltà di coltivare i giacimenti di pirite e di minerali di piombo, di zinco e di manganese, nonchè i giacimenti di caolino, siti sulla contrada Casarotti, in territorio dei comuni di Torrebelvicino, Recoaro e Schio, provincia di Vicenza.

Decreto Ministeriale 25 settembre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1941-XIX, registro 20 Corporazioni, foglio 155, con il quale alla Soc. an. finanziaria industriale Sarda, con sede in Cagliari è concessa per anni venti la facoltà di coltivare il giacimento di caolino sito in località denominata « Campo Braxiu », in territorio del comune di Furtei, provincia di Cagliari.

Decreto Ministeriale 25 settembre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1941-XIX, registro 20 Corporazioni, foglio 150, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento, denominata « Arlate », sita nel territorio del comune di Olgiate Calco, provincia di Como, di cui sono titolari gli eredi Bonsaglia, rappresentati dalla signora Guidi Angelica ved. Bonsaglia, in virtù del decreto Ministeriale 4 dicembre 1931-X, n. 463, è trasferita alla Soc. an. Unione Cementi Marchino e C., di Casale Monferrato, elettivamente domiciliata in Como presso l'Unione provinciale fascista degli indutriali.

Decreto Ministeriale 25 settembre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1941-XIX, registro 20 Corporazioni, foglio 125, con il quale la concessione, in virtù della quale i signori ing. Carlo Manca di Villahermosa e Ugo Fadda, rappresentati dal primo, hanno facoltà di coltivare i giacimenti di silicati idrati di alluminio utilizzabili per refrattari con fusibilità superiore ai 1630°, siti in località denominata « Funtanamajori IV », in territorio del comune di Nurallao, per anni 20 (venti), autorizzata con decreto Ministeriale 8 febbraio 1940, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1940, registro 12 Corporazioni, foglio 232, è trasferita ed intestata alla Soc. An. Naz. Argille e Caolini (S.A.N.A.C.), con sede in Cagliari, e domicilio eletto in Laconi, prov. di Nuoro.

Decreto Ministeriale 25 settembre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1941-XIX, registro 20 Corporazioni, foglio 128, con il quale la concessione perpetua della facoltà di coltivare la miniera di lignite, denominata « Baccinello », sita nel territorio dei comuni di Scansano, Campagnatico e Roccalbegna, prov. di Grosseto, accordata alla Soc. agricola industriale Maremmana, con decreto Ministeriale 8 agosto 1935-XIII, è trasferita alla Soc. mineraria del Valdarno, elettivamente domiciliata in Baccinello (Grosseto).

Decreto Ministeriale 25 settembre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1941-XIX, registro 20 Corporazioni, foglio 127, con il quale la concessione perpetua della miniera di zolfo, denominata « Mandra Principe », sita in territorio del comune di Aragona, provincia di Agrigento, accordata alla Soc. finanziaria per le industrie e l'agricoltura, con il decreto Ministeriale 9 novembre 1937, è trasferita al sig. Scifo Ferdinando, domiciliato in Aragona.

Decreto Ministeriale 25 settembre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1941-XIX, registro 20 Corporazioni, foglio 126, con il quale la concessione perpetua della facoltà di coltivare i giacimenti di asfalto siti in località denominata « Fonte », in territorio di Lettomanoppello, provincia di Pescara, accordata con decreto Ministeriale 22 febbraio 1939-XVII alla Soc. an. Puricelli strade e cave, è intestata alla Soc. an. Italstrade, con sede in Milano, ed elettivamente domiciliata in Scafa (Pescara).

Decreto Ministeriale 25 settembre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1941-XIX, registro 20 Corporazioni, foglio 130, con il quale la concessione perpetua della facoltà di coltivare i giacimenti di asfalto, siti in località denominata « Fonticelle », in territorio del comune di Lettomanoppello, provincia di Pescara, accor-

data con decreto Ministeriale 22 febbraio 1939-XVII alla Soc. an. Puricelli strade e cave, è intestata alla Soc. an. Italstrade, con sede in Milano, ed elettivamente domiciliata in Scafa (Pescara).

Decreto Ministeriale 25 settembre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1941-XIX, registro 20 Corporazioni, foglio 129, con il quale la concessione perpetua della facoltà di coltivare i giacimenti di asfalto, siti in località denominata « San Giorgio », in territorio del comune di San Valentino, provincia di Pescara, accordata con decreto Ministeriale 22 febbraio 1939-XVII alla Soc. an. Puricelli strade e cave, è intestata alla Soc. an. Italstrade, con sede in Milano, ed elettivamente domiciliata in Scafa (Pescara).

Decreto Ministeriale 25 settembre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1941-XIX, registro 20 Corporazioni, foglio 131, con il quale la concessione perpetua della facoltà di coltivare i giacimenti di asfalto, siti in località denominata « Acquafredda », in territorio del comune di S. Valentino, provincia di Pescara, accordata con decreto Ministeriale 22 febbraio 1939-XVII alla Soc. an. Puricelli strade e cave, è intestata alla Soc. an. Italstrade, con sede in Milano, ed elettivamente domiciliata in Scafa (Pescara).

Decreto Ministeriale 25 settembre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1941-XIX, registro 20 Corporazioni, foglio 132, con il quale la concessione perpetua della facoltà di coltivare i giacimenti di asfalto, siti in località denominata « Cusano », in territorio del comune di San Valentino, provincia di Pescara, accordata con decreto Ministeriale 22 febbraio 1939-XVII alla Soc. an. Puricelli strade e cave, è intestata alla Soc. an. Italstrade, con sede in Milano, ed elettivamente domiciliata in Scafa (Pescara).

Decreto Ministeriale 25 settembre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1941-XIX, registro 20 Corporazioni, foglio 133, con il quale la concessione perpetua della facoltà di coltivare i giacimenti di asfalto, siti in località denominata « S. Liberata », in territorio del comune di Lettomanoppello, provincia di Pescara, accordata con decreto Ministeriale 22 febbraio 1939-XVII alla Soc. an. Puricelli strade e cave, è intestata alla Soc. an. Italstrade, con sede in Milano, ed elettivamente domiciliata in Scafa (Pescara).

(4098)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Listi Pietro, già esercente oreficeria nel comune di Cassano Magnago (Varese).
Tali punzoni recavano il n. 15.

(4101)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazione all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI SIENA

Si comunica che la ditta ebraica « Casa dell'Impermeabile » di Lombroso Wilfrido, di Siena, esercente la vendita di impermeabili ed abiti confezionati, per cessione alla Società Anonima Confezioni ed Abbigliamenti (S.A.C.E.A), domiciliata in Siena, Piazza dell'Abbazia, n. 1, ha cessato ogni attività commerciale.

(4102)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di titoli del Prestito redimibile 5 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 42.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 50.071, n. 681659 e n. 681785 di L. 33,35 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 30 agosto, 25 ottobre e 30 dicembre 1940, dalla Esattoria comunale di Vallecorsa pel pagamento della prima, seconda e terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mandatori Michele fu Domenico, secondo l'art. 108 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Mandatori Antonia di Michele per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Frosinone l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 30 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 44.

E' stato denunziato lo smarrimento delle seguenti quietanze esattoriali: serie 2ª n. 116427 del 6 marzo 1937 di L. 100, serie 3ª n. 273559 del 15 aprile 1937 di L. 100, serie 3ª n. 273697 del 15 giugno 1937 di L. 100, serie 6ª n. 109737 del 16 agosto 1937 di L. 100, serie 6ª n. 109889 del 16 ottobre 1937 di L. 100, rilasciate dall'Esattoria di Vicopisano pel versamento dalla prima alla quinta rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Balducci Ferdinando di Silvio per l'art. 7 ruolo terreni, comune di Vicopisano, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito allo stesso Balducci Ferdinando.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Tesoreria di Pisa l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 30 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 45.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 5ª n. 884531 di L. 100,25, rilasciata il 4 agosto 1938 dalla Esattoria di Marsala per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Milazzo Giuseppe fu G. Vito, secondo l'art. 11 terreni e 85 fabbricati del comune di Marsala, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a esso Milazzo Giuseppe fu G. Vito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di tesoreria di Trapani l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 30 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 46.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 7ª n. 308314 di L. 70, rilasciata il 6 marzo 1940 dalla Esattoria di Bari, per il versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Di Gennaro Rosa di Giuseppe in Lolodice, secondo l'art. 294 del ruolo fabbricati del comune di Bari, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Di Gennaro Rosa di Giuseppe.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Bari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 30 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 47.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª n. 405135 di L. 33,50, rilasciata dalla Esattoria di Arezzo il 6 marzo 1940, per il pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Caccialupi Ugo fu Raffaello, secondo l'art. 69 del ruolo terreni del comune di Arezzo, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito ad esso Caccialupi Ugo fu Raffaello.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Arezzo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 30 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 48.

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza serie 6ª n. 311806 di L. 166,80, rilasciata dalla Esattoria di Tempio Pausania in data 11 giugno 1939, per il pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Demuro Mannoni Pietro fu Tommaso, secondo l'art. 94 del ruolo fabbricati del comune di Tempio, con delega per il ritiro dei titoli definitivi a Demuro Mannoni Pietro fu Tommaso.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Sassari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 30 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 49.

E' stato denunciato lo smarrimento delle quietanze serie 3ª n. 476942 e n. 476945 di L. 200 ciascuna, rilasciate il 30 aprile 1940 ed il 30 giugno 1940 dalla Esattoria consorziale di Pieve d'Alpago per il pagamento della quinta e sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta De Min Antonio Valentino fu Nicolò, secondo l'art. 1 del ruolo fabbricati del comune di Chies d'Alpago (Belluno), con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a De Min Antonio Valentino fu Nicolò.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Belluno, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 30 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 50.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 5ª n. 639545 di L. 500, rilasciata dalla Esattoria comunale di Lizzano il 5 gennaio 1940 per il versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Greco Giulia di Giuseppe e Pagano Cosima di Antonio proprietari, Pagano Antonio fu Angelo usufruttuario in parte, secondo l'art. 107 del ruolo terreni del comune di Lizzano, con delega per il ritiro dei titoli definitivi a Pagano Angelo fu Antonio.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, e della cicolare n. 958 del 1º dicembre 1937, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Taranto, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 30 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 51.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 413847 di L. 200, rilasciata il 24 aprile 1937 dalla Esattoria di Bivona, per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Di Paola Ficarella Domenico fu Francesco, secondo l'art. 105 del ruolo terreni del comune di Bivona, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito e Di Paola Ficarella Vincenzo fu Domenico.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Agrigento l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 30 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 52.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 475105 serie 1ª di L. 83,50, rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria di Soave (Verona), per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Burato Pietro fu Faustino, secondo l'art. 97 terreni del comune di Soave, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Marcazzan Angela fu Pietro.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Verona, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito

Roma, addì 30 settembre 1941-XIX

(3945) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Disposizioni sui prezzi delle uova

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato centrale per il coordinamento e il controllo dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità presso il Direttorio nazionale del P.N.F., ha determinato i nuovi prezzi delle uova conservate, per le singole fasi di scambio, come risulta dalla seguente:

TABELLA DEI PREZZI IN LIRE PER OGNI UOVO

FASI DI SCAMBIO	UOVA NAZIONALI			Uova estero
	Conservate in calce	Sterilizzate o stabilizzate	Refrigerate e refrigerate in calce	
1. *Al magazzino di conservazione*: per merce franco magazzino di conservazione, posta su vagone o carro, imballo compreso, in casse di 1.440 uova, scarto non superiore al 2 %, pagamento in contanti . .	1,05	1,15	1,10	0,95
2. *Dal grossista al dettagliante*: per merce non lavorata, posta al magazzino del grossista, imballo compreso, scarto non superiore al 2 %, pagamento in contanti . . .	1,08	1,18	1,13	0,98
3. *Dal dettagliante al consumatore*: comprensivo dell'ultimo passaggio dell'imposta sull'entrata .	1,20	1,30	1,25	1,10

(4110) *Il Ministro*: TASSINARI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 15 dal 1° al 15 agosto 1941-XIX.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Carbonchio ematico.				
Asti	Cocconato	B	2	—
Bari	Bari	B	—	1
Benevento	Caiazzo	B	—	1
Id.	San Potito Sannitico	B	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	1
Brindisi	Brindisi	B	—	1
Cremona	Ricengo	B	2	1
Foggia	Apricena	Cap	—	1
Id.	Biccari	B	—	1
Id.	San Giovanni Rotondo	O	1	—
Id.	San Marco in Lennis	O	1	—
Id.	Serracapriola	E	—	1
Frosinone	Sora	O	1	—
Id.	Pignataro Interanna	O	4	—
Littoria	Terracina	B	—	1
Id.	Priverno	B	—	1
Novara	San Pietro Mosezzo	B	—	1
Potenza	Venosa	B	—	1
Reggio di Calabria	Bianco	B	—	1
Id.	Ferruzzano	B	—	1
Id.	Staiti	B	—	1
Taranto	Ginosa	OE	—	2
Torino	Borgaro	B	—	1
Vercelli	Santhià	B	—	1
Viterbo	Civitacastellana	B	1	—
			12	20
Carbonchio sintomatico.				
Belluno	Borca	B	1	—
Cagliari	Sedilo	B	—	1
Nuoro	Sula	B	—	1
Piacenza	Ponte dell'Olio	B	1	—
Ravenna	Faenza	B	—	1
Reggio di Calabria	Candidoni	B	—	1
Sassari	Arzachena	B	1	—
Id.	Budduso	B	—	3
Torino	Borgaro	B	1	1
Id.	Nati	B	2	—
Id.	Leini	B	—	1
			6	9
Afta epizootica.				
Aosta	Cuorgnè	B	2	—
Id.	Porta Littoria	B	11	3
Id.	Id.	BO	1	1
Id.	Id.	BOC	1	—
Id.	Valsavara	B	3	—
Id.	Id.	O	2	—
Id.	Id.	BOC	2	—
Id.	Valtornenza	B	1	2
Arezzo	Anghiari	B	—	2
Id.	Badia Tedalda	B	5	11

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica.*				
Segue: Arezzo	Bibbiena	B	6	2
Id.	Castel San Nicolò	B	5	1
Id.	Id	O	1	—
Id.	Chiusi Verna	B	1	—
Id.	Montemignaio	B	1	5
Id.	Pieve Santo Stefano	B	1	10
Id.	Poppi	B	7	—
Id.	Pratovecchio	B	11	—
Id.	Sansepolcro	B	14	3
Id.	Sestino	B	—	2
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Stia	B	5	—
Id.	Id.	S	1	—
Asti	Cocconato	B	—	1
Belluno	Santo Stefano di Cadore	B	—	1
Bergamo	Camerata Cornello	B	—	3
Id.	Carvico	B	—	1
Id.	Gandino	B	—	1
Id.	Gromo	B	3	4
Id.	Pumenengo	B	—	1
Id.	Romano Lombardo	B	—	1
Id.	Sanzorosciate	B	—	1
Id.	Vigolo	B	—	1
Bologna	Medicina	B	8	1
Id.	Galliera	B	1	—
Id.	Imola	B	1	1
Id.	Nordano	B	1	3
Id.	Castel Guelfo	B	1	—
Id.	Budrio	B	1	—
Id.	Castel San Pietro	B	—	1
Id.	Bologna	B	—	2
Id.	Minerbio	B	—	1
Brescia	Castenedolo	B	—	1
Id.	Ceto Cerveno	B	1	—
Id.	Chiari	B	1	—
Id.	Desenzano	B	1	—
Id.	Erbusco	B	—	1
Id.	Ghedi	B	—	1
Id.	Iseo	B	—	1
Id.	Lonato	B	—	1
Id.	Mairano	B	—	1
Id.	Paderno Franciacorta	B	—	1
Id.	Sale Marasino	B	—	1
Id.	Salò	B	—	1
Id.	Toscolano Maderno	B	—	1
Id.	Travagliato	B	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	B	1	—
Id.	Id.	O	2	—
Campobasso	Venafro	B	—	3
Id.	Filignano	B	—	2
Id.	Colli al Volturno	B	—	2
Id.	Carovilli	B	—	1
Como	Civate	B	—	2
Id.	Ello	B	1	—
Cremona	Agnadello	B	2	1
Id.	Casalmorano	B	—	1
Id.	Castelvidone	B	—	1
Id.	Pescarolo	B	1	—
Id.	Rivolta d'Adda	B	1	1
Id.	Ticengo	B	—	1
Cuneo	Chiusa Pesio	B	3	1
Id.	Demonte	B	3	—
Id.	Entraque	B	—	1
Id.	Peveragno	B	1	—
Id.	Robilante	B	2	—

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Cuneo	Roccavione	B	2	2
Id.	Valdieri	B	—	1
Id.	Vernante	B	1	—
Id.	Vinadio	B	1	—
Ferrara	Ferrara	B	—	1
Firenze	Borgo San Lorenzo	B	3	—
Id.	Picomano	B	15	1
Id.	Id.	O	4	4
Id.	Firenze	B	—	1
Id.	Firenzuola	B	3	—
Id.	Sonda	B	12	—
Id.	Id.	O	4	—
Id.	Id.	S	5	—
Id.	Marradi	B	6	4
Id.	Id.	O S	2	—
Id.	Pelago	B	2	23
Id.	Reggello	B	4	—
Id.	Rufina	B	1	—
Id.	San Godenzo	B	27	1
Id.	Id.	O	6	—
Id.	Id.	S	1	—
Fiume	Castelnuovo d'Istria	B	2	—
Id.	Laurana	B	—	1
Id.	Villa del Nevoso	B	—	4
Forlì	Bagno di Romagna	B O	36	9
Id.	Bertinoro	B	—	1
Id.	Borghi	B	—	3
Id.	Cesena	B	1	—
Id.	Cesenatico	B	2	—
Id.	Forlì	B	8	3
Id.	Forlimpopoli	B	2	—
Id.	Galeata	B	—	1
Id.	Gambettola	O	2	—
Id.	Gatteo	B	1	1
Id.	Mercato Sara	B	—	1
Id.	Portico e San Benigno	B	4	5
Id.	Premilcuore	B	7	3
Id.	Sant'Arcangelo	B	1	2
Id.	Santa Sofia	B	11	2
Id.	Sogliano al Rubicone	B	—	9
Id.	Toriana	B	—	3
Id.	Tredosio	B O	—	1
Id.	Verghereto	B	—	2
Id.	Verucchio	B	—	2
Frosinone	Alatri	BOSC	16	—
Id.	Arce	B	1	1
Id.	Castro dei Volsci	BOSC	49	22
Id.	Ceprano	BOS	1	2
Id.	Colfelice	B	1	1
Id.	Collepardo	BOC	9	—
Id.	Falvaterra	BOS	—	4
Id.	Ferentino	BOS	1	2
Id.	Pignataro Interamna	B	4	—
Id.	Pontecorvo	B	—	4
Id.	Ripi	B	3	—
Id.	Roccasecca	B S	—	12
Id.	Sora	B O	11	—
Id.	Strangolagalli	BOS	—	3
Id.	Supino	B	2	—
Id.	Tornice	B	—	10
Id.	Veroli	B	7	7
Grosseto	Castell'Azzara	B	—	4
Id.	Manciano	B	20	11
Id.	Orbetello	B	9	3
Id.	Pitigliano	B	2	—
Id.	Sorano	B O	5	—
L'Aquila	Acciano	B	—	2

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: L'Aquila	Barisciano	O	1	—
Id.	Castelvecchio Subequo	B	—	1
Id.	Magliano dei Marsi	B	1	—
Id.	Rocca di Cambio	B	—	1
Id.	Scoppito	B	1	—
Id.	Secinaro	B O	—	2
Id.	Tornimparte	B O	2	—
Id.	Trasacco	B O	—	1
Littoria	Sezze	B	—	1
Id.	Castelforte	B	—	1
Id.	Minturno	BOS	—	3
Id.	Monte San Biagio	B	—	2
Id.	Pontinia	B	—	1
Id.	Sabaudia	B	—	1
Id.	Sonnino	B	—	6
Livorno	Livorno	B	1	1
Lucca	Capannori	B	—	1
Id.	Forte dei Marmi	B	—	1
Id.	Pieve Fasciana	B	—	1
Id.	Vagli Sotto	B	—	1
Messina	Barcellona Pozzo di Gotto	B	1	—
Id.	Milazzo	B	1	—
Milano	Brembio	B	1	—
Id.	Correzzana	B	—	1
Id.	San Fiorano	B	—	1
Id.	Mezzago	B	1	—
Id.	Milano	B	1	—
Modena	Campogalliano	O	3	1
Id.	Castelfranco dell'Emilia	B	3	1
Id.	Castelnuovo Rangone	B	1	—
Id.	Fiumalbo	B	10	—
Id.	Formigine	B	1	—
Id.	Lama Mocogna	B	8	—
Id.	Modena	B	11	3
Id.	Montecreto	B	3	2
Id.	Montefiorino	B	2	—
Id.	Pievepelago	B	13	2
Id.	Riolunato	B	8	18
Novara	Bellinzago	B	1	—
Id.	Coppo Morelli	B	5	—
Id.	Domodossola	B	1	—
Id.	Malesco	B	—	2
Id.	Montecrestese	B	—	5
Id.	Piedimulera	B	1	—
Id.	Pieve Vergonte	B	—	1
Id.	Premia	B	3	—
Id.	Santa Maria Maggiore	B	3	—
Padova	Campodarsego	B	1	—
Id.	Cittadella	B	1	—
Id.	Padova	B	2	—
Id.	Piazzola sul Brenta	B	—	1
Id.	Villafranca Padovana	B	—	1
Id.	Villanova di Campo San Piero	B	2	—
Parma	Fontevino	B	—	1
Id.	Parma	B	1	—
Id.	Roccabianca	B	1	—
Id.	Sissa	B	1	—
Id.	Trecasali	B	1	—
Perugia	Città della Pieve	B	4	1
Id.	Città di Castello	B	4	2
Id.	Collazzone	B	—	1
Id.	Deruta	B	1	1
Id.	Foligno	B	6	2
Id.	Perugia	B	7	4
Id.	San Giustino	B O	10	4

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Perugia	Sigillo	B	—	1
Id.	Spello	B	6	5
Id.	Spoleto	B	3	—
Id.	Torgiano	B	—	1
Id.	Umbertide	B	1	1
Piacenza	Caorso	B	—	1
Pola	Brioni Maggiore	B	—	1
Id.	Pola	BOS	4	11
Ravenna	Alfonsine	B	1	1
Id.	Cervia	B	—	1
Id.	Conselice	B	—	1
Id.	Cotignola	B	1	—
Id.	Lugo	B	5	2
Id.	Massalombarda	B	—	1
Id.	Ravenna	B	11	1
Id.	Sant'Agata sul Santerno	B	1	—
Rieti	Collalto	BO	—	1
Id.	Concemiano	BO	1	—
Id.	Paganico	B	1	—
Roma	Roma	BOS	4	1
Rovigo	Badia Polesine	B	—	3
Siena	Montepulciano	B	1	—
Id.	Siena	B	—	2
Taranto	Taranto	BOS	36	—
Terni	Acquasparta	C	2	—
Id.	Attigliano	C	5	—
Id.	Lugnano Teverina	C	3	—
Id.	Montegabbione	C	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Id.	Narni	C	1	—
Id.	Porano	C	2	—
Id.	Terni	C	6	—
Torino	Arignano	B	—	1
Id.	Brusasco	B	—	1
Id.	Coazze	B	7	—
Id.	Garzigliana	B	1	—
Id.	Giaveno	B	1	—
Id.	Rubiana	B	1	—
Id.	Santena	B	2	—
Id.	Settimo	B	—	1
Trento	Romeno	O	1	—
Id.	Vigolo Vattaro	B	1	—
Treviso	Altinole	B	2	—
Id.	Castelfranco Veneto	B	15	—
Id.	Castello di Godego	B	7	—
Id.	Loria	B	11	—
Id.	Riese	B	2	—
Id.	Valdobbiadene	B	3	—
Udine	Drenchia	B	—	5
Id.	Grimacco	B	—	16
Varese	Coequio Trevisago	B	—	1
Venezia	Camponogara	B	—	1
Vercelli	Fontanetto Po	B	—	1
Verona	Angiari	B	1	—
Id.	Cavajon Veronese	B	—	1
Id.	Fumane	B	1	—
Id.	Pressana	B	1	—
Id.	Roverchiara	B	1	—
Id.	Sommacampagna	B	1	—
Id.	Verona	B	—	3
Id.	Villafranca di Verona	B	1	—
Vicenza	Brendola	B	—	1
Id.	Cogollo	B	2	—
Id.	Montecchio Maggiore	B	1	—
Id.	Vicenza	B	1	1

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Viterbo	Bieda	SB	—	1
Id.	Celleno	B	—	1
Id.	Civita Castellana	BO	2	—
Id.	Grotta di Castro	BOS	1	—
Id.	Ischia di Castro	BO	2	—
Id.	Montalto di Castro	BO	1	—
Id.	Tarquinia	B	1	2
Id.	Tuscania	B	1	—
Id.	Vitorchiano	BO	1	—
Zara	Zara	B	30	36
Id.	Id.	S	3	3
Id.	Id.	O	3	2
			757	465

Malrossino dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Alessandria	Casale Monferrato	S	—	1
Ancona	Osimo	S	1	—
Aosta	Nus	S	—	1
Ascoli Piceno	Castignano	S	2	—
Id.	Cossignano	S	1	—
Id.	Magliano	S	1	—
Id.	Monteprandone	S	1	—
Belluno	Cortina D'Ampezzo	S	—	2
Id.	Belluno	S	1	1
Id.	Trichiana	S	1	—
Id.	Feltre	S	—	1
Id.	Santo Stefano di Cadore	S	—	2
Bergamo	Strozza	S	—	1
Bolzano	Appiano	S	2	3
Id.	Caldaro	S	1	1
Id.	Bolzano	S	1	—
Id.	Malles Venosta	S	4	—
Id.	Tubre	S	6	—
Id.	Vipiteno	S	2	—
Brescia	Dello	S	—	2
Id.	Gambara	S	—	1
Id.	Mairano	S	—	1
Id.	Padenghe	S	—	1
Id.	Pontevico	S	—	1
Campobasso	Campochiaro	S	—	2
Cosenza	Cerisano	S	—	12
Id.	Castiglione	S	—	1
Cremona	Corte de' Cortesi	S	2	—
Id.	Romanengo	S	3	2
Cuneo	Centallo	S	1	—
Id.	Maretta	S	1	—
Ferrara	Copparo	S	—	1
Id.	Ferrara	S	—	1
Id.	Portomaggiore	S	—	1
Frosinone	Sora	S	2	—
Gorizia	Bergogna	S	—	2
Id.	Caporetto	S	—	1
Id.	Circhina	S	2	1
Id.	Gorizia	S	6	1
Id.	Idria	S	1	—
Id.	Merna	S	1	—
Id.	Salona d'Isonzo	S	—	2
Milano	Castiraga Vidardo	S	1	—
Id.	Cavenago Brianza	S	1	—
Modena	Nonantola	S	—	2
Novara	Formazza	S	4	—
Padova	Gazzo Padovano	S	1	—
Id.	Legnaro	S	1	—
Id.	Saonara	S	1	—
Id.	Vigonza	S	—	1
Pola	Pałole	S	—	2
Reggio nell'Emilia	Rolo	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Malrossino dei suini*			
Segue: Reggio nell'Emilia	Cavriago	S	—	4
Id.	Campagnola	S	—	1
Id.	Guastalla	S	—	4
Id.	Fabbrico	S	—	2
Rovigo	Rovigo	S	—	4
Id.	Taglio di Po	S	—	3
Id.	Trecenta	S	1	3
Teramo	Bisenti	S	—	2
Id.	Cellino Attanasio	S	—	1
Trento	Borgo	S	—	1
Id.	Cavareno	S	—	2
Id	Cles	S	—	1
Id.	Egna	S	—	2
Id.	Folgaria	S	—	1
Id.	Malè	S	—	1
Id.	Molneno	S	—	4
Id.	Ossana	S	—	1
Id.	Pergine	S	—	3
Id.	Salorno	S	—	1
Id.	Strigno	S	—	4
Id.	Tassullo	S	—	2
Id	Trento	S	—	1
Treviso	Carbonera	S	—	1
Id.	Moriago	S	—	1
Id.	San Zenone Ezzelino	S	1	1
Id.	Vittorio Veneto	S	—	1
Trieste	Cave Auremiane	S	1	—
Id.	Crenovizza	S	—	—
Id.	Duttogliano	S	3	—
Id.	Sesana	S	1	—
Id.	Tornadio	S	2	2
Id.	Trieste	S	2	2
Udine	Bagnaria Arsa	S	—	1
Id.	Bicinicco	S	1	1
Id.	Cavasso Nuovo	S	1	1
Id.	Codroipo	S	—	1
Id.	Coseano	S	—	3
Id	Forgaria	S	—	2
Id.	Frisanco	S	—	2
Id.	Maniago	S	1	5
Id.	Meduno	S	—	3
Id.	Moruzzo	S	—	1
Id.	Palazzolo Stella	S	—	1
Id.	Pinzano	S	—	2
Id.	Pozzuolo	S	—	4
Id.	Pravisdomini	S	—	2
Id.	San Giorgio di Nogaro	S	—	1
Id.	Santa Maria La Longa	S	—	—
Id.	Travesio	S	—	6
Id.	Vito D'Asio	S	—	1
Vercelli	Greggio	S	—	1
Id.	Lignana	S	—	1
Id.	Olcenengo	S	—	1
Verona	Bovolone	S	—	1
Id.	Cerea	S	—	1
Id.	Colognola ai Colli	S	—	1
Id.	Montecchia di Crosara	S	—	1
Id.	Mozzecane	S	—	1
Id.	Sorgà	S	—	2
Id.	Villafranca di Verona	S	—	2
Vicenza	Asiago	S	—	1
Id.	Barbarano Vicentino	S	—	1
Id.	Bolzano Vicentino	S	—	2
Id.	Camisano	S	—	1
Id.	Castegnero	S	—	1
Id.	Gambellara	S	—	1
Id.	Montebello	S	—	2
Segue: Vicenza	Rossano	S	—	1
Id.	Sandrigo	S	—	1
Id.	Torri di Quartesolo	S	—	1
			68	169
	Peste e setticemia dei suini.			
Ancona	Ancona	S	4	—
Id.	Senigallia	S	1	—
Arezzo	Arezzo	S	1	—
Id.	Cortona	S	2	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	2	11
Id.	Cupramarittima	S	—	1
Id.	Fermo	S	—	1
Id.	Montefortino	S	—	3
Id.	Petritoli	S	1	—
Id.	Venarotta	S	—	1
Bergamo	Bergamo	S	—	1
Bologna	Bologna	S	2	—
Como	Erba	S	—	2
Ferrara	Bondeno	S	—	5
Id.	Portomaggiore	S	—	2
Firenze	Dicomano	S	3	—
Id.	Sonda	S	7	—
Id.	San Godenzo	S	1	—
Gorizia	Aidussina	S	—	1
Id.	Gargaro	S	—	2
Id.	Gorizia	S	1	2
Id.	Idria	S	1	—
Id.	Nerna	S	11	1
Id.	Ranziano	S	—	5
Id.	Gorizia	S	—	6
Padova	Carrara San Giorgio	S	2	—
Id.	Montegrotto	S	1	—
Id.	Abano	S	—	1
Parma	Langhirano	S	1	—
Perugia	Valfabbrica	S	—	1
Sassari	Pattada	S	—	1
Id.	Illorai	S	—	1
Teramo	Cellino Attanasio	S	—	1
Id.	Controguerra	S	—	1
Treviso	Montebelluna	S	—	2
Udine	Forgaria	S	—	2
Id.	Muzzana	S	—	9
Id.	Palazzolo della Stella	S	—	1
Venezia	Noale	S	—	1
Zara	Scradona	S	3	27
			44	92
	Morva			
Foggia	Cerignola	E	—	1
Id.	San Ferdinando di Puglia	E	—	1
Ravenna	Cernia	E	—	1
			—	3
	Farcino criptococcico			
Catania	Motta Sant'Anastasia	E	2	—
Id.	Scordia	E	1	—
Reggio di Calabria	Villa San Giovanni	E	1	—
			4	—
	Rabbia			
Catanzaro	Cirò	Can	—	1
Messina	Messina	Can	1	—
Potenza	Sant'Arcangelo	Can	—	1
Reggio di Calabria	Locri	Can	—	1
Id.	Reggio di Calabria	Can	—	1
			1	4

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Rogna			
Ancona	Fabriano	O	2	—
Campobasso	Gello	O	2	—
Id.	Letino	O	1	—
Id.	Casalciprano	E	1	—
Foggia	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	Pietra Montecorvino	O	1	—
Id.	San Nicandro Garganico	O	1	—
Grosseto	Scansano	O	1	—
Perugia	Campello	O	1	—
Id.	Foligno	O	2	—
Id.	Gualdo Tadino	O	1	—
Id.	Perugia	O	3	—
Terni	Narni	O	1	—
			18	—
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre			
Foggia	Ischitella	Cap O	—	2
Id.	San Marco in Lamis	C	1	—
Id.	Sant'Agata di Puglia	O	3	—
Lecce	Nardò	O Cap	2	1
			6	
	Aborto epizootico.			
Bologna	Calderara di Reno	B	3	—
Id.	Zola Predosa	B	1	—
Ferrara	Migliarino	B	—	1
Novara	Novara	B	2	—
Id.	Caltignaga	B	2	—
Id.	Carpignano Sesia	B	1	—
Id.	Casaleggio	B	1	—
Id.	Cerano	B	1	—
Id.	San Pietro Mosezzo	B	1	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Id.	Vinzaglio	B	1	—
Id.	Caltignaga	B	2	—
Id.	Casalbeltrame	E	7	—
Id.	Casaleggio	E	2	—
Id.	Casalino	E	1	—
Id.	San Pietro Mosezzo	E	1	—
Parma	Vigatto	B	1	—
Ravenna	Solarolo	B	—	1
			28	2
	Tubercolosi bovina			
Bari	Casamassima	B	1	—
Id.	Bari	B	—	1
Id.	Giovinazzo	B	1	—
Id.	Molfetta	B	12	4
Id.	Terlizzi	B	4	—
Ferrara	Cento	B	—	4
Id.	Ferrara	B	—	14
			18	23
	Difterite aviaria			
Firenze	Firenze	P	2	—
Foggia	Chienti	P	—	2
Id.	Serracapriola	P	—	3
			2	5
	Colera dei polli.			
Ancona	Ancona	P	2	—
Id.	Senigallia	P	1	10
Ascoli Piceno	Acquasanta	P	—	1
Id.	Spinetoli	P	—	1
Foggia	Apricena	P	—	3
Messina	Sant'Agata di Militello	P	4	—
Id.	San Fratello	P	6	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Colera dei polli*			
Segue: Messina	Furnari	P	3	—
Udine	Pasian di Prato	P	—	6
Id.	Santa Maria La Longa	P	—	5
			15	23
	Peste aviaria			
Ascoli Piceno	Acquasanta	P	—	4
Id.	Arquata del Tronto	P	—	10
Id.	Roccafluvione	P	—	3
Reggio di Calabria	Cittanova	P	1	—
Rovigo	Ariano nel Polesine	P	—	22
Id.	Arquà Polesine	P	5	—
Id.	Cantarina	P	7	12
Id.	Crespino	P	—	3
Id.	Donada	P	8	4
Id.	Fiesso Umbertiano	P	—	4
Id.	Gavello	P	—	7
Id.	Loreo	P	1	9
Id.	Porto Tolle	P	—	2
Id.	Rovigo	P	5	3
Id.	Taglio di Po	P	—	123
Id.	Villadose	P	—	99
Udine	San Giorgio Richinvelda	P	1	1
Id.	Spilimbergo	P	—	2
			28	308
	Laringo tracheite infettiva dei polli.			
Aosta	Ronco Canavese	P	1	—
Id.	Strambino Romano	P	2	—
Arezzo	Arezzo	P	—	2
Id.	Cortona	P	1	—
Id.	Cavriglia	P	2	—
Id.	Castiglion Fiorentino	P	—	3
Id.	Terranova Bracciolini	P	6	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	P	—	2
Id.	Monteprandone	P	—	3
Id.	Venarotta	P	—	3
Belluno	Limana	P	19	—
Id.	Santa Giustina	P	2	—
Bergamo	Bergamo	P	6	4
Id.	Villa d'Ogna	P	—	1
Campobasso	Limosano	P	—	1
Id.	Sant'Angelo Limosano	P	—	1
Id.	Montagano	P	—	1
Id.	Capracotta	P	—	1
Id.	Campobasso	P	—	2
Como	Como	P	3	—
Id.	Introbio	P	1	—
Cremona	Casteldidone	P	—	2
Id.	Corte de' Frati	P	1	—
Foggia	Cagnano Varano	P	1	—
Forlì	Cesena	P	10	1
Id.	Forlì	P	1	—
Id.	Forlimpopoli	P	1	—
Gorizia	Ranziano	P	—	1
Milano	Cormano	P	1	—
Id.	Peschiera Borromeo	P	1	—
Novara	Prato Sesia	P	3	—
Id.	Baveno	P	—	1
Id.	Stresa Borromeo	P	—	1
Parma	Noceto	P	—	1
Id.	Roccabianca	P	1	—
Perugia	Perugia	P	20	15
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	P	1	1
Ragusa	Monterosso	P	1	—
Reggio di Calabria	Caulonia	P	1	—
Siracusa	Carlentini	P	1	—
Id.	Pachino	P	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Laringotracheite infettiva dei polli.*				
Terni	Ferentillo	P	1	—
Torino	Sciolze	P	—	1
Trento	Pergine	P	—	1
Id.	Trento	P	—	1
Treviso	Preganziol	P	8	—
Udine	Basiliano	P	1	—
Id.	Bertiolo	P	—	2
Id.	Chiusaforte	P	—	1
Id.	Codroipo	P	3	—
Id.	Faedio	P	—	3
Id.	Gemona	P	—	1
Id.	Muzzana	P	—	1
Id.	Rinignano	P	—	7
Id.	Tarvisio	P	—	1
Id.	Tavagnacco	P	—	11
Varese	Ferno	P	1	—
Id.	Gallarate	P	—	10
Id.	Morazzone	P	—	1
Id.	Samarate	P	1	—
Viterbo	Acquapendente	P	1	—
Id	Barbarano Romano	P	1	—
Id.	Civitella d'Agliano	P	1	—
Id.	Graffignano	P	1	—
Id.	Montefiascone	P	1	—
Id.	Vejano	P	1	—
Id.	Vignanello	P	1	—
Id.	Viterbo	P	1	—
			111	88

RIEPILOGO

dal 1° al 15 agosto 1941-XIX - N. 15

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	16	25	32
2	Carbonchio sintomatico	8	11	15
3	Afta epizootica	49	267	1 222
4	Malrossino dei suini	30	122	237
5	Peste e setticemia dei suini	18	40	136
6	Morva	2	3	3
7	Farcino criptococcico	2	3	4
8	Rabbia	4	5	5
9	Rogna	6	13	18
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	4	9
11	Aborto epizootico	5	18	30
12	Tubercolosi bovina	2	7	41
13	Difterite aviaria	2	3	7
14	Colera dei polli	5	10	38
15	Peste aviaria	4	18	336
16	Laringo tracheite infettiva dei polli	26	68	199

B. bovina; Buf. bufalina; O. ovina; Cap. caprina; S. suina; E. equina: P. pollame: Can. canina: Fl. felina.

(a) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(3815)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il giorno 1° ottobre 1941-XIX, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico, nella ricevitoria postale di Sesso, in provincia di Reggio Emilia.

(4100)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca Veliterna, in liquidazione, con sede in Velletri (Roma)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 25 gennaio 1937-XV, con il quale venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Veliterna, società cooperativa a capitale illimitato con sede in Velletri (Roma), e venne altresì disposta la messa in liquidazione della azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto Regio decreto-legge;

Veduto il proprio provvedimento di pari data col quale furono nominati il commissario liquidatore ed il comitato di sorveglianza della Banca suindicata;

Considerato che, a seguito del decesso del cav. uff. avv. Rosario La Scala, commissario liquidatore della Banca, occorre provvedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore;

Dispone:

L'avv. Manlio Donati di Ercole è nominato commissario liquidatore della Banca Veliterna, società cooperativa a capitale illimitato avente sede in Velletri (Roma), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 ottobre 1941-XIX

V. AZZOLINI

(4035)

Autorizzazione alla Banca San Paolo, con sede in Brescia, a sostituirsi ai Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, nell'esercizio della Sezione risparmio.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 18, 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la convenzione stipulata in data 30 luglio 1941-XIX, tra la Banca San Paolo, società anonima con sede in Brescia, ed i Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, con sede in Brescia, riportata nelle delibere prese dai Consigli di amministrazione delle due aziende rispettivamente in data 10 e 12 settembre 1941-XIX, in ordine alla sostituzione della Banca San Paolo nell'esercizio della Sezione risparmio dei Monti riuniti;

Autorizza

la Banca San Paolo, società anonima con sede in Brescia, a sostituirsi nell'esercizio della Sezione risparmio dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta si effettuerà il 25 ottobre 1941-XIX.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1941-XIX

V. AZZOLINI

(4049)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per titoli a cinque posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del Ministero delle corporazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923-II, n. 2395, 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, 2 giugno 1926-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, 8 luglio 1941-XIX, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, ed il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XIII, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Vista la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, che converte in legge il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della nazione;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 19 ottobre 1940-XVIII, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1941-XIX;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 1941-XIX, nn. 14986-1175.2.13.10/1.3.1 con la quale è stato stabilito che dei 14 posti autorizzati con il predetto decreto del DUCE, tre devono essere riservati a favore dei mutilati e invalidi dell'attuale guerra e sei a favore dei richiamati alle armi dopo il loro congedamento;

Vista la lettera della stessa Presidenza nn. 21689/1175/2.13/10/1.3.1 in data 2 agosto 1941-XIX, col quale è stato autorizzato il concorso per titoli a cinque posti, sui 14 compresi nel citato decreto del DUCE di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a cinque posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale.

Degli altri nove posti, dei 14 compresi nel manifesto approvato con decreto del DUCE del 19 ottobre 1940-XVIII, tre sono riservati a favore degli invalidi e mutilati dell'attuale guerra e sei a favore dei richiamati alle armi, dopo il loro congedamento.

Al concorso non possono partecipare le donne, ne gli appartenenti alla razza ebraica secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVI, n. 1728.

Al concorso saranno ammessi anche i cittadini albanesi che siano in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che il candidato:

a) appartenga al P. N. F. o alla Gioventù italiana del Littorio, salvo le disposizioni di cui al R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra.

Gli aspiranti ex combattenti, non iscritti al P. N. F., possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver presentato domanda di iscrizione al P. N. F. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al P. N. F. In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

b) abbia alla data del presente bando compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 30.

Si prescinde del limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente bando di concorso, appartengano al personale di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

Il limite di età è protratto a 35 anni per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari, nonchè per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche dell'attuale guerra.

E' protratto a 39 anni per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra ad eccezione di coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiate, nonchè per i soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVIII, n. 1, limite riportato nel 6° comma del presente articolo.

I cennati limiti sono aumentati di quattro anni per gli aspiranti che risultino inscritti al P. N. F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, che siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

c) sia cittadino italiano o albanese. Ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) sappia leggere e scrivere.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno pervenire al Ministero delle corporazioni - Direzione generale degli affari generali, del personale e delle assicurazioni private - via Molise, non oltre il termine di 90 giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che dimostrino di essere richiamati alle armi e quelli residenti fuori del Regno hanno facoltà di presentare, entro il cennato termine di 90 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso non oltre il termine di 30 giorni dopo la scadenza normale.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se

presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate.

Nella domanda i candidati dovranno indicare il loro nome, cognome, paternità ed il recapito; dovranno inoltre elencare tutti i documenti prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato, in data recente, dal quale risulti l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione al P. N. F. o alla Gioventù italiana del Littorio, da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, ovvero dal segretario (o dal vice segretario se trattisi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e munito del visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Qualora trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, presso la quale il candidato è inscritto, o dal vice segretario federale, facente funzione del segretario federale mobilitato, col visto del Segretario, Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari del P. N. F. o di un segretario federale comandato presso il Direttorio del P. N. F. appositamente designato dal Segretario del Partito stesso; tale certificato deve contenere l'attestazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta.

I cittadini italiani residenti all'estero e gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale e firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Tale certificato può altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Ove trattisi di iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario, Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari del P. N. F. o da un segretario federale comandato presso il Direttorio del P. N. F. appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

I cittadini di San Marino devono produrre il certificato di iscrizione al P. F. S., che deve essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, qualora i cittadini suddetti risiedano nel territorio della Repubblica o dal segretario della Federazione che li ha in forza o dal vice segretario federale, facente funzione del segretario federale mobilitato qualora essi risiedano nel Regno.

Qualora trattasi di iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato, rilasciato, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, nonchè dai vice segretari federali, facenti funzione dei segretari federali mobilitati, dovrà essere munito del visto del Segretario, Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari del P. N. F. o di un segretario federale comandato presso il Direttorio del P.N.F., appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

b) estratto dell'atto di nascita, in conformità del R. decreto 25 agosto 1932-X, n. 1101;

c) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal podestà del Comune di residenza, o di cittadinanza albanese;

d) documento dal quale risulti che il candidato sa leggere e scrivere;

e) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione, indicando se l'imperfezione non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato dal quale risulta che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

g) certificato generale del casellario giudiziario;

h) certificato di buona condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha la residenza;

i) certificato di stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose devono produrre un certificato dell'Unione stessa, per comprovare tale loro qualità;

l) certificato dell'ufficiale di stato civile da prodursi soltanto dai candidati coniugati da epoca successiva alla data del 3 dicembre 1938, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa se vi fu l'autorizzazione Ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 22 e 3 del Regio decreto-legge citato;

m) fotografia recente del candidato, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

n) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta legale, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, redatto in carta legale, del podestà del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto;

o) ogni altro titolo o documento che il concorrente crederà di esibire per dimostrare la sua idoneità al posto cui aspira.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui alle lettere *a)*, *d)*, *i)*, *n)*, *o)*, del precedente art. 4 e copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui alle lettere *c)*, *e)*, *f)*, *n)*, del precedente art. 4, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta legale del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Il certificato di cui alla lettera *b)* del precedente art. 4 non sarà ritenuto valido, se rilasciato in data anteriore all'11 marzo 1939-XVII, ed i certificati di cui alle lettere *c)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma o dal segretario della Regia procura di Roma.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice, anche agli effetti della determinazione della idoneità.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397; 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111; 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XV, n. 1172; 24 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2197, 1 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, e delle leggi 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458 e 8 luglio 1941-XIX, n. 868, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XIII, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Art. 9.

I vincitori saranno assunti in qualità di inservienti in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e conseguiranno la nomina in ruolo se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o idoneità.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 365,82 ai sensi della legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237, oltre l'assegno temporaneo di guerra di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646.

Il vincitore che nel termine stabilito non assume le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 settembre 1941-XIX

Il Ministro: RICCI

(4086)

REGIA PREFETTURA DI PISA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il bando di concorso in data 31 dicembre 1939-XVIII, numero 23265 Div. 3/1, per i posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1939-XVIII nella provincia di Pisa;

Visti gli atti rassegnati dalla Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto Ministeriale 6 marzo 1941-XIX;

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate al concorso di cui in narrativa:

1) Puccetti Egle Margherita . . . . . punti 54,075
2) Vannucci Vezia . . . . » 41,650

Il presente decreto sarà pubblicato ad ogni effetto di legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura e dei Comuni interessati.

Pisa, addì 7 ottobre 1941-XIX

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il proprio precedente decreto di pari data e numero con il quale si approva la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1939-XVIII nella provincia di Pisa;

Visto l'ordine della graduatoria stessa e le sedi prescelte dalle candidate nell'ordine di preferenza;

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoscritte candidate, partecipanti al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1939-XVIII nei Comuni di questa Provincia, sono dichiarate vincitrici del concorso stesso per i posti a fianco di ciascuna indicati:

1) Puccetti Egle Margherita, per la condotta di Vecchiano (frazione Migliarino);

2) Vannucci Vezia per la condotta di S. Luce Orciano (frazione Orciano).

Il presente decreto sarà pubblicato ad ogni effetto di legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura e dei Comuni interessati.

Pisa, addì 7 ottobre 1941-XIX

Il Prefetto.

(4088)

REGIA PREFETTURA DI BERGAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Veduta la graduatoria delle concorrenti ai sei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1939-XVIII, formulata in data 21 luglio 1941-XIX, dalla Commissione giudicatrice, con sede presso la Regia prefettura di Milano;

Veduto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata, come segue, la graduatoria di cui alle premesse, delle aspiranti riconosciute idonee:

1) Fasanini Caterina . . . . . . punti 55.125 su cento
2) Fratus Maria . . . . » 54.184 »
3) Zanfrini Antonietta . . . . . . » 53.558 »
4) Frosio Maria . . . . » 52.340 »
5) Molteni Santina . . . . » 52.246 »
6) Aghina Marina . . . . » 51.125 »
7) Bozzaotra Adalgisa . . . . . . » 50.933 »
8) Rasmo Dina . . . . » 50.843 »
9) Piazzola Cleofe . . . . » 50.498 »
10) Mercandelli Anita . . . . . . » 50.434 »
11) Moretti Speranza . . . . . . » 50.185 »
12) Rondi Caterina . . . . » 49.935 »
13) Sonsogni Carlotta . . . . . . » 49.684 »
14) Bertoni Maria . . . . » 47.717 »
15) Camia Egidia . . . . » 45.310 »
16) Migliorini Fulvia . . . . . . » 42.625 »
17) Bortolotti Maria . . . . » 42.372 »
18) Gelmi Angela . . . . » 41.936 »
19) Boselli Vittoria . . . . » 41.183 »
20) Bertoli Maria . . . . » 40.997 »
21) Fuochi Ester . . . . » 40.371 »
22) De Maria Orsola . . . . . . » 39.060 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura e dei Comuni interessati.

Bergamo, addì 10 ottobre 1941-XIX

Il prefetto: BALLERO

(4087)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.